

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Municipale

N.237 del 13-12-2018

OGGETTO: Esecuzione Sentenza n. 1238/2018 del Tribunale di Patti sez. Lavoro.
Assegnazione somma.

L'anno duemiladiciotto il giorno TREDDICI del mese di DICEMBRE alle ore 10:00 nella sala delle adunanze del Comune di San Fratello a seguito di convocazione dei signori assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Dott. Salvatore Sidoti Pinto</i>	<i>Sindaco- Presidente</i>	X	
<i>Geom. Benedetto Reale</i>	<i>Assessore Vice Sindaco</i>	X	
<i>Dott. ssa Mariarosa Mancuso</i>	<i>Assessore</i>	X	
<i>Dott. Giuseppe Princiotta</i>	<i>Assessore</i>		X

Presiede Il Sindaco – Dott. Salvatore Sidoti Pinto

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Spallino

Il **Presidente** constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

*Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.
n. 264 del 06-11-18 Registro Generale.*

OGGETTO: Esecuzione Sentenza n. 1283/2018 del Tribunale di Patti sez. Lavoro. Assegnazione somma.

PREMESSO CHE con determinazione Sindacale n. 10 del 18/06/2010 si nominava il dott. Calogero Sirna esperto del Sindaco per l'espletamento delle attività connesse con le materie di competenza dello stesso con un compenso omnicomprendente di € 2.000,00, munita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

ACCERTATO che, nell'ambito dell'approvazione del documento contabile per l'esercizio finanziario anno 2010, e seguito gli emendamenti apportati dal Consiglio Comunale, il servizio sul quale era stata impegnata la somma da corrispondere al Dott. Calogero Sirna è stata stornata ad altro servizio;

CHE con nota prot. N. 613/2014 il summenzionato professionista invitava e diffidava il Comune di San Fratello alla liquidazione del compenso dovuto.

CHE il Responsabile dell'Area Amministrativa, con nota del 26/03/2014 prot. N. 2560, chiedeva una dettagliata relazione inerente l'avvenuto espletamento delle attività connesse all'incarico di esperto;

CHE con nota del 26/03/2014, acquisita al protocollo di questo Comune in data 31/03/2014 al n. 2747, l'avv. Antonella Piscitello, in nome e per conto del Dott. Calogero Sirna, trasmetteva relativa relazione e ricevuta per compenso di lavoro occasionale dell'importo di € 2.000,00;

CHE con Ricorso ex art. 409 n.3 c.p.c. al Tribunale di Patti, sez. lavoro, acquisito al protocollo di questo Ente in data 16/03/2015 al n. 2256, il ricorrente chiedeva di accertare l'effettiva prestazione dell'attività di esperto del Sindaco e di condannare il comune di San Fratello al relativo pagamento per l'attività espletata.

CHE con la sentenza n. 1283/2016, acquisita al protocollo di questo Comune in data 19/08/2017 al n. 6689, il Tribunale di Patti accoglieva il Ricorso ex art. 409 n.3 c.p.c., e condannava il Comune di San Fratello al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti previsti dall'art. 22 co.36, l. n.724/1994, spese di giudizio che liquidava in € 1.359,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, I.V.A e c.p.a. come per legge.

CHE con Atto di Precetto, prot. n. 964/2017, il Dott. Calogero Sirna intimava al Comune di San Fratello il pagamento della complessiva somma di € 3.849,00 maggiorata degli interessi maturati sino all'effettivo soddisfo nonché delle spese successive occorrendo;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 73/2018/PAR la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Liguria, a seguito richiesta di parere in tema di debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi, ha definitivamente chiarito che nell'ipotesi in cui, per la somma richiesta in pagamento con decreto ingiuntivo (in questo caso con sentenza), sia stato in precedenza già assunto regolare impegno di spesa, versata al « fuori della disciplina dei debiti fuori bilancio e residua soltanto il problema del trattamento contabile da riservare ai maggiori oneri derivanti dalle spese giudiziarie, se non preventivati nel bilancio dell'Ente.

DATO ATTO che al riguardo, la Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ha precisato come "accanto a quelli definibili tecnicamente "debiti fuori bilancio", si collocano le c.d. passività pregresse" o arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell'art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'art. 191 TUEL). Proprio perché le passività pregresse si pongono all'interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio (cfr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in merito al caso delle prestazioni professionali, n. 441/2012/PAR.

DATO ATTO, altresì che, la Corte, nella Deliberazione sopra citata, ha così specificato che nell'ipotesi in cui vi sia uno scostamento tra la previsione di spesa iniziale (ricompresa nel formale atto di impegno) e quella finale, il cui superiore ammontare sia derivato da fatti sopravvenuti ed imprevedibili, in conformità all'orientamento già formatosi presso altre Sezioni regionali di controllo (cfr. Sez. Lombardia, deliberazioni nn.19/2009/PAR, Sez. Campania, deliberazione n. 9/2007, Sez. Sardegna deliberazione n. 2/2007), il maggior onere di imprevedibile quantificazione debba essere coperto integrando l'originario atto di impegno di spesa, poiché è necessario solo aumentare l'importo delle somme da corrispondere al creditore, restando invariati il titolo giuridico e gli altri elementi dell'obbligazione assunta dall'Ente (nella fattispecie atto di conferimento dell'incarico di esperto, soggetto creditore).

ACCERTATO che, alla luce dei diktat giurisprudenziali in materia, essendo stata l'attività di esperto del Sindaco del Comune, espletata dal Dott. Calogero Sirna, giusta Determinazione Sindacale N. 10 del 18/06/2010, munita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non si ritiene necessario utilizzare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio nel caso, quale quello in esame, in cui l'incarico sia stato regolarmente conferito ed il relativo impegno assunto secondo la ordinaria procedura di spesa « cui all'art. 183 TUEL, seppur con un importo inferiore rispetto a quello necessario, oggi, a soddisfare interamente la pretesa creditoria del dott. Sirna Calogero ;

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Comune in data 07/09/2018 al n. 8124, con la quale l'avv. Antonella Piscitello, in nome e per conto del Dott. Calogero Sirna, intima al Comune di San Fratello il pagamento della sorte capitale pari ad € 2.000,00 e delle spese processuali liquidate in 1.359,00, per onorari, oltre C.P.A. e spese generali come per legge, per un totale di € 1.625,36, rinunciando a qualsiasi pretesa a titolo di interessi e/o rivalutazione monetaria;

CHE con detta nota l'avvocato riferisce che potrebbero ravvisarsi ipotesi di omissione di atti d'ufficio;

RITENUTO che, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di danaro pubblico, sia possibile per i competenti organi dell'ente locale, nelle ipotesi e con le modalità precisate nel pronunciamento della Corte dei Conti, procedere al pagamento dell'obbligazione derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo;

ACCERTATO che sussiste il pertinente e capiente stanziamento nel bilancio in corso di gestione 2018/2020 di questo Ente

cod. 10120802/1 "Oneri straordinari della gestione corrente", stante il danno grave e certo che ne deriverebbe nel non provvedere.

ACCERTATO, altresì che, in tale evenienza, così come peraltro riportato nella citata deliberazione della Corte dei Conti non si ravvedono ragioni per precludere all'organo competente alla gestione della spesa la possibilità di procedere all'assunzione del nuovo impegno contabile, propedeutico alle successive fasi della spesa e quindi anche al pagamento.

RITENUTO dover procedere all'assegnazione della somma al Responsabile dell'Area Amministrativa a seguito dell'obbligazione giuridica che sorge e si perfeziona per effetto del provvedimento di nomina Sindacale n. 10/2010.

della sentenza n. 1283/2016 (cifr. Deliberazione n. 73/2018/PAR), al fine di evitare ulteriori gravi danni all'Ente, scongiurando in tal modo il rischio di maggiori pregiudizi economici per questo Ente;

VISTI:

-il Tuel introdotto con il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

-il vigente regolamento comunale di contabilità;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI**

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono confermati:


Assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 3.625,36, al fine di consentire l'adozione degli atti per l'esecuzione alla sentenza n. 1283/2016, acquisita al protocollo di questo Comune in data 19/08/2017 al n. 6689, emessa dal Tribunale di Patti, stante che l'obbligazione giuridica si è perfezionata con il provvedimento del Giudice.

Dare atto che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria ed urgente al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL Responsabile del Procedimento



IL Proponente



In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 5.12.2018

IL RESPONSABILE

Jaw

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime

parere: favorevole.

Data 06.12.2018

IL RESPONSABILE

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Reg. RUBUANO Antonio)

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € 3.635,36 al codice

1-01-0802 al capitolo 1-01-0802 Impegno n. _____ del bilancio anno 2018

Data 06-12-2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Reg. RUBUANO Antonio)

[Signature]

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

